

CONSULTA NAZIONALE ANCI GIOVANI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO

Art. 1 – Istituzione

È istituita in ANCI la Consulta Nazionale dei Giovani Amministratori Locali. Essa rappresenta tutti i Comuni aderenti all'ANCI che eleggono, o alla cui Amministrazione partecipa con vari ruoli ed incarichi istituzionali, almeno un giovane amministratore. Si riunisce e opera in Roma presso la sede nazionale dell'Associazione, nei cui valori si riconosce ed identifica. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo, espressione delle Assemblee elettive locali.

Art. 2 – Finalità

La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca e stimoli l'incontro e l'interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori. La Consulta si pone come obiettivo la creazione, in accordo con l'ANCI ed attraverso le strutture ad essa collegate, dell'Osservatorio Nazionale sulla nuova classe dirigente locale, Osservatorio che abbia come scopo la conoscenza ed il monitoraggio del fenomeno relativo alla presenza dei giovani nelle Amministrazioni Locali; da ultimo, la Consulta Nazionale dei Giovani Amministratori promuove - in collaborazione con la Commissione Politiche Giovanili dell'ANCI - attività di formazione per la nuova classe dirigente locale, anche attraverso l'organizzazione di eventi ed appuntamenti che favoriscano la continua formazione e l'effettivo aggiornamento sulle molteplici tematiche legate agli Enti Locali. Tali finalità sono da realizzare su tutto il territorio nazionale, operando anche in funzione di raccordo con le realtà regionali ed in collaborazione con tutte le articolazioni dell'ANCI.

Art. 3 – Competenza

I Comuni aderenti all'ANCI riconoscono la Consulta come luogo unitario di rappresentanza nazionale dei giovani amministratori.

Art. 4 – Organi

Sono organi della Consulta:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente dell'Assemblea
- c) il Comitato Direttivo
- d) l'Ufficio di Presidenza
- e) il Coordinatore

Art. 5 – Composizione

Possono far parte degli organi della Consulta gli eletti o nominati che ricoprono le seguenti cariche:

- a) Sindaco
- b) Assessore comunale
- c) Consigliere comunale
- d) Presidente o Consigliere di circoscrizione eletto nei comuni delle Aree Metropolitane.

Per aderire alla Consulta dei Giovani Amministratori, occorre non aver superato il compimento del 35° anno di età al momento dell'elezione a Sindaco o Consigliere comunale, o essere nominato Assessore nel proprio Comune. Tale limite di applicazione non trova efficacia per i componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 6 – Funzionamento

a. Assemblea:

L'Assemblea della Consulta è costituita da un numero massimo di 300 Giovani Amministratori eletti su base regionale, in ragione del numero di Enti con almeno un giovane amministratore presenti in ogni Regione. L'Assemblea è presieduta dal suo Presidente. All'Assemblea partecipano 10 componenti indicati dalla Commissione delle Politiche Giovanili.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno di cui una in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI e può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente della Consulta e/o dal Presidente dell'ANCI. Essa è validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea detta le linee generali di indirizzo politico della Consulta e decide sul programma annuale. All'Assemblea è demandato l'esame specifico dei problemi più rilevanti dei Giovani Amministratori e di ogni altro argomento teso a favorire il miglioramento delle relazioni istituzionali, alla valorizzazione politica e culturale ed alla promozione dei giovani impegnati a vario titolo nelle Amministrazioni locali. I Consiglieri nazionali ANCI che avranno manifestato la propria disponibilità, e che detengono i requisiti indicati dall'art. 5 del presente regolamento, saranno invitati permanenti ai lavori dell'Assemblea della Consulta.

b. Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è nominato dal Presidente dell'ANCI. Presiede le riunioni dell'Assemblea e ne disciplina lo svolgimento. Il Presidente dell'Assemblea fa parte di diritto del Comitato Direttivo e

dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente altresì ha funzioni di rappresentanza istituzionale della Consulta verso l'esterno.

c. Comitato Direttivo:

Il Comitato Direttivo è composto da tutti i Coordinatori Regionali dei Giovani Amministratori e da tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente ANCI partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo. Al Comitato Direttivo partecipano di diritto anche quattro membri della Commissione Politiche Giovanili.

Ciascuna ANCI regionale eleggerà il Coordinatore dei Giovani Amministratori, contestualmente all'elezione di tutte le altre cariche regionali, con separata votazione alla quale parteciperanno solo i rappresentanti dei Giovani Amministratori. Fino alla celebrazione dei prossimi congressi regionali, i Presidenti delle ANCI regionali comunicheranno, entro due mesi dall'approvazione del presente regolamento, i nominativi dei Coordinatori in carica. In mancanza, il Coordinatore nazionale della Consulta provvederà alla cooptazione di un Coordinatore con proprio provvedimento sentito il Presidente regionale.

Il Comitato Direttivo viene convocato almeno quattro volte l'anno; esso è validamente costituito indipendentemente dal numero dei presenti ed adotta le decisioni a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Direttivo in particolare:

- a) decide sulle questioni pubbliche di grande rilevanza, sulla promozione, valorizzazione politica e culturale dei Giovani Amministratori Locali;
- b) esamina ed assume determinazioni circa le questioni che gli sono sottoposte da tutti gli altri Organi della Consulta, nonché dagli organi dell'ANCI nazionale e regionali;
- c) designa ed individua gruppi di lavoro per temi ed argomenti specifici.

d. Ufficio di Presidenza:

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Assemblea, dal Coordinatore della Consulta e da cinque membri di nomina del Presidente ANCI, due dei quali con funzioni di Vice Coordinatore e durano in carica cinque anni. Gli stessi sono scelti in modo da rappresentare le diverse realtà locali e geografiche nonché i differenti radicamenti culturali. I membri dell'Ufficio, congiuntamente e disgiuntamente collaborano con il Coordinatore e svolgono le funzioni ed i compiti specificamente delegati e/o assegnati dal Coordinatore. I Vice Coordinatori sostituiscono e rappresentano il Coordinatore in caso di impedimento e/o delega dello stesso. L'Ufficio si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore o tre membri lo richiedono.

Il Presidente dell'ANCI e un delegato della Commissione delle Politiche Giovanili partecipano di diritto ai lavori dell'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è l'organo preposto a dirimere eventuali controversie interne agli Organi, nonché a contestare eventuali situazioni di incompatibilità e decadenza dei membri della Consulta.

e. Coordinatore:

Il Coordinatore è nominato dal Presidente dell'ANCI. Esso rappresenta e presiede l'Ufficio di Presidenza e il Comitato Direttivo; garantisce la conformità delle azioni della Consulta ai principi ed ai dettati dell'ANCI; assume ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo della Consulta.

Art. 7 – Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non possono far parte della Consulta coloro che svolgano attività o siano parte di organi di associazioni ed organizzazioni che assumano un profilo di azione conflittuale e/o parallelo con quello dell'ANCI, salvo espresse deroghe autorizzate dall'Ufficio di Presidenza.

Eventuali condizioni di incompatibilità debbono essere rimosse dall'interessato a pena di decadenza dall'incarico presso la Consulta.

In caso di inerzia, l'Ufficio di Presidenza lo dichiara decaduto dopo aver contestato all'interessato la suddetta causa di incompatibilità. I componenti degli organi della Consulta che per tre sedute consecutive non partecipano alle rispettive riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Art. 8 – Finanziamento

L'ANCI assicura il necessario sostegno economico ed organizzativo a garanzia del pieno svolgimento delle attività della Consulta.

Art. 9 – Norme transitorie

Sino al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le funzioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza sono esercitate dal Comitato promotore della Consulta stessa, composto da un numero massimo di venti membri tra cui 15 Giovani Amministratori Locali con i requisiti individuati dall'art. 5, il Presidente della Commissione delle Politiche Giovanili e 4 componenti della stessa.

Il Comitato promotore individua un proprio coordinatore ed ha il compito di fissare il numero dei componenti dell'Assemblea dopo il monitoraggio sulla presenza dei Giovani Amministratori in tutta Italia.

Art.10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la sua ratifica da parte del Consiglio Nazionale dell'ANCI.